SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1446)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) della Camera dei deputati nella seduta del 19 ottobre 1978 (V. *Stampato n.* **2017**)

Presentato dal Ministro degli Affari Esteri
(FORLANI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(STAMMATI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 30 ottobre 1978

Modifiche ed integrazioni alla legge 30 giugno 1956, n. 775, sull'istituzione di un ruolo speciale transitorio ad esaurimento (RSTE) presso il Ministero degli affari esteri

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Gruppi*)

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1956, n. 775, è sostituito dal seguente:

« Il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento è classificato nei seguenti gruppi:

1) assistenti;
2) aggiunti di cancelleria;
3) subalterni ».

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

Art. 2.

(*Mansioni*)

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1956, n. 775, è sostituito dai seguenti:

« Agli assistenti sono attribuite le mansioni della carriera del personale di cancelleria dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Agli aggiunti di cancelleria sono attribuite le mansioni della carriera esecutiva del personale dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Ai subalterni sono attribuite le mansioni del personale della carriera ausiliaria del Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ».

Art. 3.

(*Trattamento economico*)

Al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento è attribuito il trattamento economico e la relativa progressione dei dipendenti di ruolo dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, sulla base della equiparazione stabilita nella tabella 1 allegata alla presente legge.

Art. 4.

(*Inquadramento*)

Il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento presso il Ministero degli affari esteri che alla data di entrata in vigore della presente legge si trova nel gruppo degli assistenti, viene inquadrato nella corrispondente qualifica di cui all'allegata tabella 1 con l'attribuzione del para-

metro 297. Si applica il quinto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nella stessa qualifica di « assistenti » di cui all'allegata tabella 1 viene inquadrato il personale del suddetto ruolo transitorio che alla data di entrata in vigore della presente legge si trova nel gruppo dei coadiutori, con l'attribuzione dei parametri corrispondenti a quelli in godimento alla data stessa, conservando i relativi aumenti biennali.

Il personale del suddetto ruolo transitorio che alla data dell'entrata in vigore della presente legge si trova nei gruppi degli aggiunti di cancelleria e dei subalterni viene inquadrato nelle corrispondenti qualifiche rispettive di cui all'allegata tabella 1, con attribuzione dei parametri corrispondenti a quelli in godimento alla stessa data, conservando i relativi aumenti biennali.

Al personale inquadrato a norma dei commi secondo e terzo viene riconosciuta, ai fini del conseguimento della classe di stipendio successiva a quella di inquadramento, l'anzianità posseduta nel parametro di provenienza fino ad un massimo di anni tre.

Ai soli fini giuridici, gli effetti dell'inquadramento di cui ai commi precedenti prenderanno data dal 1° gennaio 1976.

Art. 5.

(*Indennità di servizio all'estero*)

Al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento in servizio all'estero spetta un'indennità di servizio costituita dall'indennità base di cui all'allegata tabella 2, con le eventuali maggiorazioni spettanti in forza del terzo comma dell'articolo 257 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

La tabella 21 allegata al decreto del Presidente della Repubblica citato nel precedente comma è sostituita dalla tabella 2 allegata alla presente legge.

Gli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento occupano presso gli uffici all'estero i posti di cui alla tabella 2, al-

legata alla presente legge, secondo le seguenti corrispondenze:

1) primo assistente, se in godimento dei parametri 255 o 297;

2) assistente, se in godimento del parametro 218;

3) primo aggiunto di cancelleria, se in godimento dei parametri 183 o 213;

4) aggiunto di cancelleria, se in godimento del parametro 163;

5) primo subalterno, se in godimento dei parametri 143 o 165;

6) subalterno, se in godimento del parametro 133.

Al personale che al momento dell'entrata in vigore della presente legge occupa presso gli uffici all'estero posti di assistente capo viene mantenuto *ad personam* il titolo di cui sopra, con diritto all'indennità di servizio di cui all'allegata tabella 2.

Art. 6.

(*Estensione di norme*)

A parziale modifica di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 257 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento si applicano, per quanto riguarda la durata ed il trattamento economico, le disposizioni sul congedo ordinario previste per il personale dei ruoli organici dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

In aggiunta a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 257 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, allo stesso personale si applicano le disposizioni degli articoli 207 e 208 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

Art. 7.

(*Adeguamento economico*)

Qualsiasi variazione del trattamento economico metropolitano verificatasi in favore del personale dei ruoli organici del Ministe-

ro degli affari esteri si intende estesa automaticamente al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento avuto riguardo alle corrispondenti qualifiche e parametri rivestiti dal personale in questione.

Qualsiasi variazione del trattamento economico verificatasi in favore del personale dei ruoli organici dello stesso Ministero in servizio all'estero, si intende estesa automaticamente, purchè spettante, nei limiti di cui al terzo comma dell'articolo 257 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento in servizio presso la stessa sede, avuto riguardo alle qualifiche ed ai parametri rivestiti dal personale in questione.

Qualora per effetto dell'inquadramento spetti nella nuova qualifica una indennità di servizio all'estero inferiore a quella in godimento al momento dell'inquadramento, la differenza verrà corrisposta a titolo di assegno personale riassorbibile con l'attribuzione dell'indennità superiore.

Art. 8.

(*Norme finali*)

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le norme della legge 30 giugno 1956, n. 775, nonchè quelle del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, sempre che siano compatibili con la presente legge.

All'onere finanziario di cui alla presente legge, calcolato complessivamente in lire 310 milioni fino alla fine del 1978, si provvede a carico del capitolo n. 1503 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il 1978 ed a carico dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

TABELLA 1

PARAMETRI DEL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE TRANSITORIO AD ESAURIMENTO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Qualifiche e classi di stipendio corrispondenti nei ruoli ordinari del personale civile dello Stato (Tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079)
			Carriera di concetto:
Assistenti	297	—	Cancelliere (Segretario) principale alla 2ª classe di stipendio
	255	5	Cancelliere (Segretario) principale alla 1ª classe di stipendio
	218	4	Cancelliere (Segretario) alla 3ª classe di stipendio
			Carriera esecutiva:
Aggiunti di cancelleria .	213	—	Coadiutore principale alla 2ª classe di stipendio
	183	5	Coadiutore principale alla 1ª classe di stipendio
	163	4	Coadiutore alla 3ª classe di stipendio
			Carriera ausiliaria:
Subalterni	165	—	Commesso capo alla 2ª classe di stipendio
	143	7	Commesso capo alla 1ª classe di stipendio
	133	4	Commesso alla 3ª classe di stipendio

TABELLA 2

INDENNITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO PER IL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE TRANSITORIO AD ESAURIMENTO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

FUNZIONI	Indennità mensile lorda
Assistente capo Primo assistente	L. 115.000
Assistente	» 92.000
Primo aggiunto di cancelleria	» 87.000
Aggiunto di cancelleria	» 75.000
Primo subalterno	» 68.000
Subalterno	» 62.000